



CONFCOOPERATIVE

F E D A G R I

Via Torino, 146 – 00184 Roma – Tel. 06 469781 – Fax 06 4881469

SETTORE VITIVINICOLO

Prot. n. 9285/2008

Roma, 7 agosto 2008

Ai Sigg.ri Componenti
l'Assemblea Nazionale del Settore
Vitivinicolo

Alle Federazioni Regionali Agricole

Loro Sedi

E, p.c.: Alle Confcooperative Regionali
Alle Confcooperative Provinciali ed
Interprovinciali
Alla Segreteria Generale e Servizio
Organizzativo Confcooperative
Loro Sedi

Decreto 4 agosto 2008 concernente modificazione al D.M. 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine.

Come a suo tempo abbiamo anticipato in una nostra circolare - su richiesta della Filiera Vino avvallata dalla Conferenza Stato-Regioni - il Ministero ha approntato un Decreto che modifica il D.M. 7 Luglio 1993 in merito ai recipienti in cui sono confezionati i vini a D.O.

Il Decreto in parola, che consente il confezionamento dei vini a D.O. (con esclusione dei vini a DOCG) anche in contenitori diversi dal vetro (Tetra Pack e non Brick....) è stato firmato in data 4 Agosto dal Ministro Zaia ed è stato inviato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come si evince dal Decreto stesso la possibilità di utilizzare contenitori diversi dal vetro anche per i vini a D.O. è del tutto volontaria e discende dalla volontà dei produttori di una singola Denominazione di Origine di voler usare anche questa confezione alternativa rispetto al vetro.

E' evidente che importanti Vini a D.O. , prodotti in importanti territori, non avranno interesse ad utilizzare questa possibilità di imbottigliare i loro prodotti in confezioni diverse dal vetro.

Si tratta di un problema di mercato e come tale va considerato, senza creare inutili allarmismi .

Riportiamo il testo di detto Decreto che naturalmente per essere efficace deve prima essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

“VISTA la Legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 giugno 1994, n. 132, S.O., recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

VISTO il Decreto Ministeriale 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 1993, come modificato dal Decreto Ministeriale 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 10 settembre 1999, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

VISTA la richiesta delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano espressa nella riunione del Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura nella riunione del 13 marzo 2008;

SENTITI al riguardo gli enti e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo;

VISTO il parere favorevole espresso dalle Regioni e Province autonome con nota n. 4580 del 22 maggio 2008 della Regione Puglia, in qualità di Regione capofila in materia di agricoltura in seno alla Conferenza Stato Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO altresì che le Regioni e le Province autonome al momento dell'espressione del proprio parere, ai fini della modifica degli specifici disciplinari di produzione DOC per l'inserimento della previsione in questione, possono prevedere parametri più restrittivi per quanto concerne il livello di rappresentatività dei richiedenti;

RAVVISATA la necessità di prevedere, a determinate condizioni, l'uso di contenitori alternativi al vetro per i vini a denominazione di origine controllata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella riunione del 23 luglio 2008;

DECRETA

Articolo unico

All'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 luglio 1993, come modificato dal Decreto Ministeriale 12 luglio 1999, sono aggiunti i seguenti comma:

- “2. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 1 bis, limitatamente ai vini a denominazione di origine controllata, con esclusione delle tipologie con l'indicazione della sottozona, della menzione “riserva”, “superiore”, “vigna” e delle altre menzioni tradizionali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002, i relativi disciplinari di produzione possono consentire l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiamato in premessa.

3. La modifica dei disciplinari di produzione delle singole DOC interessate alla previsione di cui al comma 2 avviene con decreto del dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto della seguente procedura che comporta:
 - a) la presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 348/1994 e corredata:
 - dalla proposta di modifica del disciplinare e dalla relativa relazione tecnico-commerciale;
 - dalla certificazione, rilasciata dal competente Ente, attestante il requisito di rappresentatività di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 348/1994, unitamente all'elenco sottoscritto dai produttori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 348/1994; in caso di presentazione dell'istanza da parte del Consorzio di tutela munito dell'incarico di vigilanza per la relativa DOC ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L. n. 164/1992, il predetto elenco può essere sostituito dalla deliberazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio medesimo, nel cui ordine del giorno sia stata espressamente prevista la trattazione della modifica del disciplinare di cui trattasi;
 - dal parere favorevole della competente Regione o Provincia autonoma;
 - b) l'acquisizione del preventivo parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IGT dei vini, da esprimersi nella prima riunione utile dalla data di presa in carico della relativa istanza.”.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

IL MINISTRO
F.to Zaia

DOP e IGP. LA NUOVA OCM Vino

Tutti i Paesi dell'Unione Europea Produttori di vini saranno obbligati entro un anno ad accorpate le Docg, Doc e Igt oggi esistenti in due sole sigle europee: **Dop e Igp.**

Oggi abbiamo in Italia ben 39 Docg, 316 Doc e 118 Igt. Circa metà dei 50 milioni di ettoltri di vino italiano sono coperti da queste sigle. Con quanto previsto nella nuova OCM vino le Dogc e le Doc italiane saranno destinate a diventare Dop e le Igt saranno destinate a diventare IGP.

PREVISIONI VENDEMMIALI.

La recente nota ISMEA – UIV prevede una produzione 2008 superiore di circa il 10% rispetto alla vendemmia 2007.

A parte il fatto che non risulta ancora ben chiaro quale è stata la vera produzione vinicola in Italia nel 2007 (vale il dato ISTAT o il dato comunicato da AGEA/MIPAAF alla Commissione a Bruxelles ??), siamo alquanto preoccupati di questa situazione poco chiara visto il momento difficile del mercato del vino, con i nostri produttori che si trovano ad affrontare un calo dei prezzi proprio nel momento in cui aumentano i costi di produzione .

E proprio per evitare di diffondere allarmismi ingiustificati vorremmo, con l'aiuto dei nostri Dirigenti e referenti sul territorio, seguire da vicino gli ultimi sviluppi della nostra vendemmia magari con degli aggiornamenti che ci consentano di monitorare la situazione dando le giuste informazioni soprattutto a livello mediatico.

Grazie per la Vostra collaborazione

AUTORIZZAZIONI ALL'ARRICCHIMENTO CAMPAGNA 2008/2009

Riportiamo di seguito le Regioni che hanno per prime autorizzato la procedura per l'arricchimento dei vini della Campagna 2008 in base alla nuova OCM Vino:

Regione Friuli V.G. (Decreto n. 1620 del 29 luglio 2008)

1) Autorizzazione normale arricchimento VQPRD (dal 15 agosto)

- pratica ammessa: dal 15 agosto 2008 per tutte le tipologie di vini a D.O. della Regione; aumento massimo 2 % vol.

2) Autorizzazione speciale arricchimento cuvées atte a dare v.s.q.p.r.d.

Regione Friuli V.G. (Decreto n. 1621 del 29 luglio 2008).

E' autorizzato l' arricchimento dei Vini da Tavola - dal 15 agosto 2008 - con un aumento max 2 % vol.

2) Autorizzazione speciale arricchimento cuvées atte a dare vini spumanti (non v.s.q.p.r.d.):

L'arricchimento è ammesso per le varietà di uve atte a dare vini spumanti.

Le varietà di uve interessate al provvedimento sono : Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Moscato giallo, Moscato rosa, Verduzzo friulano, Riesling, Ribolla gialla e Prosecco;

- limite di aumento max 2 % vol.

Regione Emilia-Romagna

1) Autorizzazione normale arricchimento per i vini da tavola , da tavola, vini a Igt, vini a D.O.;

- aumento max 2 % vol: v.t., Igt, Doc (tutte le tipologie, sottozone e menzioni): Bosco Eliceo, Cagnina di Romagna, Colli di Parma, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e Canossa, Colli Piacentini, Pagadebit di Romagna, Reggiano, Trebbiano di Romagna.

- aumento max 1,5 % vol: Igt Modena, di Modena o Provincia di Modena e Bianco di Castelfranco Emilia

- Doc: Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Reno, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.

-aumento max 1 % vol: Doc Sangiovese di Romagna (tutte le tipologie) e Colli d'Imola (tutte le tipologie).

2) Autorizzazione speciale arricchimento cuvées atte a dare v.s., v.s.q. e v.s.q.p.r.d.:

- aumento max 2 % vol.

NUOVI DISCIPLINARI DOC/DOCG

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto dirigenziale 23 luglio 2008 che riconosce la nuova Doc, "Terre Tollesi" o "Tullum" (Comune di Tollo, in prov. di Chieti). Il Decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 179 del 1° agosto 2008 e sarà in vigore 16 agosto 2008.


Riconoscimento nuova Docg

Parere del Comitato Nazionale vini a Doc per la Docg "Dolcetto di Ovada superiore" o "Ovada" (Piemonte)

E' pubblicato nella Gazz. Uff. n. 179 del 1° agosto 2008.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Settore Vitivinicolo



(Adriano Orsi)